

(N. 2422-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dal Senato della Repubblica nella seduta dell'8 ottobre 1952

modificata dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1952 (V. Stampato N. 2944)

d'iniziativa del Senatore TARTUFOLI

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 DICEMBRE 1952

Determinazione territoriale di applicazione delle leggi per il Mezzogiorno.

PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Regolazione territoriale
della legge per il Mezzogiorno**

Art. 1.

I benefici comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Determinazione territoriale di applicazione
delle leggi per il Mezzogiorno**

Articolo unico.

I benefici comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 2.

La disposizione della presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Soppresso.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

MARTINO.